

ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE CASTAGNA ALTA MAREMMA

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita una Associazione denominata "Associazione valorizzazione castagna Alta Maremma", con sede legale in Massa Marittima presso la sede della Comunità Montana Colline Metallifere in Piazza D. Alighieri n° 4.

ART. 2

(Finalità)

L'Associazione non ha fini di lucro ed il suo scopo è la valorizzazione della produzione della castagna dell'Alta Maremma e del territorio ad essa collegato.

Per il perseguimento di tale obiettivo l'Associazione intende svolgere le seguenti principali iniziative:

- a) migliorare le condizioni di produzione, di lavorazione e di commercializzazione della castagna, anche attraverso l'applicazione di normative e provvidenze comunitarie, nazionali e/o regionali all'uopo proposte;
- b) fornire assistenza tecnica ed informativa alle aziende associate, sia direttamente che servendosi di organismi le cui finalità siano compatibili con gli obiettivi prefissi;
- c) promuovere forme di tutela della produzione previste dall'ordinamento regionale, nazionale e comunitario;
- d) promuovere e realizzare direttamente e in collaborazione con altri organismi iniziative volte allo studio, documentazione e conoscenza del patrimonio culturale della zona di produzione della Castagna con particolare riguardo alla testimonianza della sua tradizione agricola e rurale al fine di salvaguardare e valorizzare l'ambiente tipico del castagneto domestico;
- e) predisporre programmi tendenti alla lavorazione, selezione e confezionamento del prodotto anche tramite l'acquisto associato di macchinari necessari all'esercizio delle attività sopraccitate;
- f) incentivare privati o associazioni di privati al recupero di seccatoi per la produzione di castagne secche e di mulini ad acqua per la produzione di farina di castagne, così da incrementare le possibilità di utilizzare per la trasformazione strutture con tali tipologie;
- g) promuovere incontri di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorire la permanenza nei comuni montani caratterizzati dalla presenza di selve castanili;
- h) collaborare con i Comuni e la Comunità Montana nel caratterizzare le produzioni castanicole tipiche del territorio, così da portare l'attenzione dei mass-media sui prodotti della montagna, organizzando conferenze stampa, incontri con il mondo della distribuzione, convegni di settore etc.;
- i) organizzare momenti promozionali per il prodotto "castagna" incentivando la collaborazione tra ristoranti, aziende agrituristiche, artigiani e pasticceri;
- j) adoperarsi per la realizzazione de "la strada della castagna" nel territorio delle Colline Metallifere;

Per la realizzazione degli scopi e delle attività sopra indicate l'Associazione potrà costituire Comitati di consulenza ed uffici con proprio personale, nonché aderire o stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati. Potrà inoltre presentare domande di contributi presso gli organi della Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri EE.LL. e presso altri soggetti pubblici e privati.

ART. 3

(Durata dell'Associazione)

La durata della Associazione è fissata in anni 20 (venti), dalla data della sua costituzione.

Potrà essere prorogata prima della scadenza del termine con deliberazione dell'Assemblea dell'Associazione.

L'Associazione può sciogliersi nell'ipotesi di costituzione di un Consorzio di Produttori purchè, la maggioranza qualificata (2/3) dell'Assemblea decida che i soci dell'Associazione vadano a costituire il nuovo Consorzio.

ART. 4

(Ammissione)

Possono far parte dell'Associazione i proprietari e/o i conduttori, sia singoli che associati, di castagneti inclusi nell'area geografica di pertinenza. Possono inoltre far parte dell'Associazione gli organismi associativi degli imprenditori agricoli.

Possono inoltre aderire all'Associazione le imprese della filiera della castagna, i Comuni, le Comunità Montane, le Province, le C.C.I.A.A., gli artigiani, i commercianti, le imprese turistiche ed agrituristiche ed i soggetti privati che si impegnano a valorizzare, nelle loro attività, il prodotto del territorio suddetto.

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere indirizzata al Consiglio specificando:

- nome, cognome, domicilio, C. F. e/o partita I.V.A.;
- titolo di possesso del castagneto (solo per i produttori);
- di essere a conoscenza ed impegnarsi ad osservare le norme del presente Statuto nonché quelle del regolamento;

se la domanda di ammissione è presentata da persona giuridica questa deve altresì indicare:

- ragione sociale, sede;
- qualifica della persona che sottoscrive la domanda

Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulla domanda comunicando l'esito per iscritto al richiedente e motivandolo nel caso di diniego.

ART. 5

(Quota di iscrizione)

L'iscrizione diviene operante a seguito del pagamento della quota di iscrizione fissata in € 5,00 per persona fisica o ditta individuale, € 50,00 per società ed organismi associativi, € 500,00 per Enti locali e C.C.I.A.A.

L'Assemblea degli associati potrà variare le cifre sopracitate.

ART. 6

(Quota associativa annuale)

La quota associativa annuale viene fissata dal Consiglio. Per l'anno 2003 la quota annuale è la seguente:

-Persone fisiche	€ 20,00
-Società e Ass.	€ 100,00
-Enti Pubblici	€ 200,00

Tale quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

Il pagamento non potrà essere ritardato per alcun motivo anche nel caso in cui l'associato sollevasse contestazioni in ordine alla propria obbligazione.

Art. 7

(Cessazione del rapporto associativo)

Il rapporto associativo si estingue per le seguenti cause:

- a) dimissioni, da esercitarsi nel rispetto delle condizioni e degli impegni assunti con l'iscrizione;
- b) cessazione dell'attività, o comunque delle condizioni per l'ammissione all'Associazione. A tale condizione è equiparata la cessazione dell'impresa e la prosecuzione della attività aziendale sotto diverso nome o ragione sociale, rispetto a quelli per i quali era stata ottenuta l'iscrizione;
- c) esclusione, che viene deliberata dall'Assemblea con il quorum funzionale di 2/3 degli intervenuti e in particolare, ogni qualvolta il socio ponga in essere comportamenti contrari alle norme statuarie, ovvero dannosi per l'immagine e il prestigio dell'Associazione o per gli interessi degli altri soci.

Art. 8

(Trasferimento dell'Azienda)

In deroga all'art. 2610 del codice civile, in caso di trasferimento della azienda per atto tra vivi o per causa di morte, l'avente causa o l'erede potrà subentrare nel rapporto associativo, previa favorevole verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti articoli ed all'assunzione di tutti gli impegni contratti con l'Associazione dal socio uscente o deceduto.

A tal fine, l'erede e/o avente causa dovrà richiedere per scritto di subentrare nel rapporto associativo. L'accoglimento di tale richiesta determina la conservazione dei diritti maturati in favore del dante causa.

Art. 9

(Adesione ad altri organismi)

I soci dell'Associazione potranno far parte di altri organismi, purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente statuto.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto dell'Assemblea dell'Associazione può decidere di aderire ad altro Ente, Consorzio o Associazione.

Art. 10

(Impegni degli associati)

Dal momento dell'ammissione all'Associazione, gli associati sono tenuti al rispetto degli adempimenti fissati dal Consiglio e dall'Assemblea.

ART. 11

(Organi dell'Associazione)

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio e il Presidente.

Art.12

(Assemblea)

Tutti gli associati sono rappresentati, ad ogni effetto statuario e legale, dall'Assemblea regolarmente costituita.

Fanno parte dell'Assemblea con elettorato attivo o passivo, tutti gli associati che abbiano versato la quota di iscrizione e la quota annuale di cui agli artt. 6 e 7.

Spetta all'Assemblea:

1. approvare e modificare lo Statuto;
2. approvare, su proposta del Consiglio, il regolamento di applicazione dello Statuto od eventuali regolamenti interni, nonché le loro modifiche;

3. approvare, su proposta del Consiglio, il Bilancio preventivo dell'anno successivo entro il 31 dicembre;
4. approvare, su proposta del Consiglio, il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente entro il 31 marzo di ogni anno;
5. eleggere il Consiglio direttivo;
6. approvare, su proposta del Consiglio, l'esclusione dei soci per i motivi di cui all'art. 7 lett.c);
7. adottare ogni altra deliberazione che le compete a norma delle leggi vigenti e del presente Statuto;

L'Assemblea è convocata dal Presidente ordinariamente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio e del consuntivo. Straordinariamente è convocata ogni qualvolta che se presenta la necessità o quando lo richiedono soggetti pari ad almeno un quinto dei soci.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, da rimettersi a cura del Presidente con semplice lettera, vanno indicati i punti all'o.d.g. ed inoltre l'eventuale termine della seconda convocazione.

L'Assemblea si costituisce validamente in prima convocazione con la presenza di un numero di soci rappresentanti almeno la metà più uno dei voti complessivi; in seconda convocazione non esiste un numero legale per la validità della sua costituzione.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei partecipanti, ad esclusione delle modifiche statuarie di cui al punto 1) del presente articolo, dello scioglimento anticipato e della proroga della durata per le quali vale invece la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto ai sensi degli articoli 5 e 6.

Sono fatti salvi quorum diversi previsti dalla Legge e dal presente Statuto.

ART. 13

(Modalità di voto)

Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto. Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche per delega conferita con atto scritto ad altro socio.

Ogni associato non può rappresentare più di 2 (due) altri associati, in regola con quanto indicato al precedente art. 12, comma 2.

ART. 14

(Norme di elezione delle cariche sociali)

Per l'elezione del Consiglio, prima di procedere alla votazione, l'Assemblea ne determina il numero dei componenti, fermo restando il limite massimo o minimo di cui al successivo art. 15.

Ad avvenute votazioni, sul modo di attuazione dei quali è competente l'Assemblea, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Considerata la possibile distinzione in aree geografiche del territorio di produzione, i soci possono organizzarsi anche a livello di sezioni locali, e l'Assemblea tenerne conto come criterio di rappresentatività nella composizione del Consiglio.

ART. 15

(Consiglio)

Il Consiglio è composto da non meno di 3 (tre) e non più di 12 (dodici) membri, di cui i $\frac{2}{3}$ rappresentanti dei castanicoltori il rimanente $\frac{1}{3}$ da altri soggetti soci dell'Associazione.

Tale numero può elevato di altri 2 (due) membri qualora all'Associazione aderiscano Enti o Organismi locali, (Regione, Province, Comuni) proprietari di selve castanili e/o beni collettivi (usi civici, comunali e utilisti, etc.) Gli Enti locali e/o i beni collettivi designano d'intesa fra loro i due membri di diritto, che decadranno comunque dalla carica contestualmente ai membri del Consiglio direttivo eletti dall'Assemblea.

I componenti eletti nel Consiglio che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti. Nel caso di assenza di candidati non eletti, la sostituzione dei membri cessati dalla carica sarà effettuata dal Consiglio per cooptazione, entro sei mesi.

In caso di impossibilità o qualora per effetto della cessazione della carica, il numero dei componenti eletti risulti ridotto a meno di 2/3 (due terzi), l'Assemblea dell'Associazione dovrà essere convocata entro 3 (tre) mesi per la integrazione del Consiglio.

Il Consiglio dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari. I suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 16

(Funzioni del Consiglio)

Al Consiglio spetta:

- 1) eleggere nel proprio ambito il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione, nelle prime 2 (due) votazioni con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) ed in quelle successive a maggioranza dei componenti il Consiglio;
- 2) proporre all'Assemblea il Bilancio ed il Conto Consuntivo, nonché il piano tecnico economico sulle attività da svolgere ed il loro rendiconto;
- 3) decidere sulle domande di adesione e di recesso;
- 4) determinare annualmente la quota associativa di cui all'art. 6;
- 5) proporre all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto ed eventuali regolamenti interni, nonché loro modifiche; piano tecnico-economico sulle attività da svolgere, nonché il Bilancio ed il Piano Consuntivo;
- 6) valutare eventuali casi di esclusione e disporre i relativi provvedimenti all'approvazione dell'Assemblea;
- 7) provvedere alla formazione ed all'aggiornamento dell'elenco dei soci;
- 8) adottare ogni altra deliberazione che non sia di competenza dell'Assemblea;
- 9) realizzare le iniziative ed attività previste nel piano tecnico economico di cui al punto 2);
- 10) ogni altra attività di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo le attribuzioni riservate dal presente Statuto all'Assemblea ed al Presidente.

Il Consiglio potrà delegare ad uno o più dei suoi membri parte delle funzioni di propria spettanza o di spettanza del Presidente, su proposta di quest'ultimo.

Il Consiglio può nominare, scegliendo anche fuori dai suoi membri, il Cassiere Tesoriere ed il Segretario con funzioni esecutive, ai quali potranno essere conferite deleghe per i rapporti con Istituti di credito o terzi.

Il Presidente riunisce il Consiglio direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque non meno di quattro volte all'anno.

Dovrà altresì convocarlo allorché venga fatta domanda scritta e/o dai Revisori dei Conti. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso a domicilio di ciascun consigliere, inviato con lettera o fax, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I Consiglieri che non prenderanno parte alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

Le deliberazioni del Consiglio sono registrate in apposito libro verbale; ogni verbale è firmato dal Segretario e dal Presidente.

Art.17

(Presidente dell'Associazione)

Il presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:

- 1) presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio, predispone e sottoscrive i relativi verbali e dà esecuzione ai loro deliberati;
- 2) rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- 3) assume atti ed iniziative d'urgenza, salvo ratifica dell'Assemblea o del Consiglio;
- 4) provvede ai pagamenti ed agli introiti delle quote dei soci, nonché a tutti gli atti di esecuzione e buona gestione nell'interesse dell'Associazione.

Nel caso di sua assenza od impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente.

Il Presidente ed il Vice-Presidente decadono contemporaneamente al Consiglio e sono rieleggibili.

Su deliberazione del Consiglio può stare in giudizio e procedere a tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali che possono essere richiesti nell'interesse della associazione.

Il Presidente può delegare alcune delle sue funzioni ai membri del Consiglio.

ART. 18

(Collegio dei Revisori dei Conti)

L'Assemblea nomina, ogni tre anni, tre Revisori dei Conti effettivi, fra i quali il Presidente, nominato di comune accordo fra gli Enti Pubblici che fanno parte dell'Assemblea e due Revisori supplenti.

I compiti dei Revisori dei Conti sono:

- controllare almeno trimestralmente la regolarità delle scritture contabili dell' Associazione e la loro rispondenza con le relative delibere e la consistenza di cassa, redigendo il conseguente processo verbale che dovrà essere portato a conoscenza del Presidente dell'Associazione;
- a fine esercizio, eseguire il controllo contabile del bilancio e la redazione del verbale relativo da presentare all'Assemblea dei soci.

I Revisori durano tre esercizi finanziari ed hanno diritto ad un compenso, da determinarsi, ogni tre anni, dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese debitamente autorizzate che avessero incontrato nell'espletamento del loro ufficio.

ART. 19

(Collegio dei Proviviri)

L'Assemblea nomina, ogni tre anni, il Collegio dei Proviviri, che sarà composto di 3 (tre) membri, i quali sceglieranno nel proprio seno un Presidente e determineranno la procedura dei loro lavori in armonia con la legislazione vigente ed il presente Statuto.

I compiti del Collegio dei Proviviri dovranno deliberare inappellabilmente sulle controversie tra Associazione e Soci.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 20

(Cariche sociali)

Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili, coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a cessare prima della scadenza, rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione del Collegio Sindacale; è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese incontrate nell'espletamento del mandato, purchè documentate e debitamente autorizzate dal Consiglio.

Le relative modalità di erogazione e l'eventuale forfetizzazione verranno stabilite dallo stesso Consiglio.

ART. 21
(Fondo associativo)

Il fondo associativo è costituito:

- a) dalla quota di iscrizione corrisposta dai soci al momento della loro ammissione e dai beni con essa acquistati;
- b) dalle erogazioni, dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dell'eventuale devoluzione dei beni fatta a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;
- c) dagli eventuali avanzi di amministrazione, se non destinati a copertura di perdite precedenti.

ART. 22
(Bilancio)

L'esercizio associativo ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il Conto Consuntivo, da sottoporre all'Assemblea ordinaria, insieme alla relazione del Consiglio e del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio dovrà presentare il Conto Consuntivo al Collegio dei Revisori dei Conti venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

In caso di residuo attivo, lo stesso sarà riportato a nuovo nell'esercizio successivo. In caso di passività, essa sarà colmata attingendo dal Fondo Associativo, salvo il ripristino del Fondo stesso con i successivi residui attivi.

ART. 23
(Sanzioni per infrazioni)

Le infrazioni allo Statuto ed al regolamento di applicazione saranno punite con i seguenti provvedimenti:

- diffida, sospensione dei diritti sociali da sei mesi ad un anno, espulsione.

La diffida, la sospensione e l'espulsione saranno applicate con gradualità, in relazione alla recidività delle infrazioni, mentre sarà adottato senz'altro il provvedimento di espulsione quando la trasgressione acquisti particolare gravità, sia in relazione alle vigenti leggi che regolano la materia, sia per i danni che in conseguenza di essa possano derivare al prestigio dell'Associazione od al marchio da quest'ultima realizzato.

La mancata corresponsione della quota associativa di cui all'art. 6, nei termini previsti dallo Statuto, comporta automaticamente l'immediata sospensione dei diritti sociali.

Esaurita la procedura di esazione prevista dal regolamento di applicazione, fermo restando ogni diritto dell'Associazione per il recupero del credito per vie legali, il Consiglio delibera la radiazione del socio moroso.

Tutte le infrazioni alle leggi vigenti che possono portare discredito all'Associazione, sono considerate infrazioni allo Statuto e perseguibili in base al presente articolo, non appena le relative condanne siano passate in giudicato.

Il ricorso in sede giudiziaria, ove ciò sia ritenuto conveniente, per la tutela dei diritti dell'Associazione, non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 24
(Applicazione delle sanzioni)

Tutte le sanzioni di cui all'art. 23, saranno adottate dal Consiglio, nell'attesa il Presidente dell'Associazione potrà immediatamente disporre la sospensione in via cautelare del socio dal godimento dei diritti sociali.

Lo stesso Presidente dovrà contestare l'addebito all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e difese, con la stessa raccomandata dovrà essere comunicato l'eventuale

provvedimento di sospensione, i cui effetti decorreranno dalla comunicazione medesima.

Scaduto il termine di cui al comma precedente, e non oltre i dieci giorni successivi, il Presidente convocherà il Consiglio per la deliberazione sul merito.

Le sanzioni deliberate dal Consiglio dovranno essere comunicate all'interessato entro cinque giorni dalla data della relativa delibera, contro di esse, entro il termine di quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, l'interessato potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La presentazione del ricorso sospende l'applicazione della sanzione ma non quella delle misure cautelari.

Il Collegio dei Probiviri deciderà in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata contenente il ricorso.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri è proponibile anche contro le delibere del Consiglio nel termine di 10 (dieci) giorni all'avvenuta notorietà delle medesime, purché queste risultino lesive degli interessi del o dei ricorrenti.

In tal caso il Collegio dei Probiviri giudica sulla legittimità della delibera in rapporto al disposto statutario.

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri non è ammesso ulteriore ricorso.

La procedura prevista dal presente articolo esaurisce l'azione del socio, il quale rinuncia al ricorso in altra sede contro le delibere definitive dell'Associazione.

ART. 25

(Logo dell'Associazione)

Il logo dell'Associazione per la valorizzazione della castagna è deciso con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 26

(Scioglimento dell'Associazione)

Qualora venga deciso lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso ai liquidatori.

Gli eventuali avanzi saranno devoluti ad organismi con finalità analoghe o ad Enti di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27

(Disposizioni transitorie - Rinvio)

Con il presente Statuto si dà mandato al Comitato Promotore la costituzione dell'Associazione e di iniziare la campagna associativa per l'anno 2003.

Entro il termine di 120 giorni dalla data della costituzione, dovrà essere convocata la prima Assemblea generale dei soci ed in tale sede si eleggeranno gli organi dell'Associazione previsti nello Statuto.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge ed il Codice Civile.